



SENTENZA N.229/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **73837/PM** del registro di segreteria, depositato in data 6/2/2023 da **(omissis)**, nato il (omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Enrico Tedeschi (P.E.C.: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it) e Francesco D'Antonio (P.E.C.: studiodantonio@legalmail.it) e con essi elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Avellino alla Via Circumvallazione 24, contro Ministero della Difesa e INPS per l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 3284 del 13/12/2021 di rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio per la patologia "Asma bronchiale intrinseco in trattamento farmacologico con severa iperreattività al test con metacolina";

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 3 luglio 2025 gli Avvocati Riccardo Saini per delega orale dei Difensori costituiti per il ricorrente, che si è riportato agli scritti difensivi, e -in particolare- alle osservazioni contenute nella relazione CTP allegata al ricorso, insistendo per l'accoglimento di quest'ultimo, contestando le argomentazioni articolate nella relazione CTU, e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che

ha chiesto il passaggio della causa in decisione, riportandosi agli scritti difensivi;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor (omissis), Sergente Maggiore E.I. in congedo per inidoneità al servizio militare incondizionato, ha chiesto il riconoscimento -negato con l'impugnato decreto, emesso in conformità al parere n. 2592 del 22/11/2021 del Comitato di verifica per le Cause di Servizio- della dipendenza da causa di servizio della patologia "Asma bronchiale intrinseco in trattamento farmacologico con severa iperreattività al test con metacolina" e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A categoria 8^a annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all'esito della CTU -richiesta in via istruttoria- con arretrati, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, nonché vittoria di spese. Richiamando le disposizioni dell'art. 64 DPR 1092/1973, il ricorrente ha contestato la genericità, la carenza motivazionale e l'infondatezza nel merito -rilevata con l'ausilio di ampi riferimenti alla relazione consulenziale di parte del Dr. Gemy Albachiara allegata al ricorso- del provvedimento impugnato e, in particolare, del parere del C.V.C.S. in conformità al quale è stato adottato. In proposito, (omissis), ha segnalato come in sede amministrativa non sia tenuto conto in alcun modo della circostanza che egli nel corso della sua carriera, *"nella qualità di tecnico elettronico per le apparecchiature di artiglieria terrestre, ha sempre lavorato a stretto contatto con metalli pesanti presenti nei mezzi blindati utilizzati per servizio, come sali di platino, rodio, cromo, nichel e cobalto, anidridi acide e coloranti reattivi"*. Ad ulteriore suffragio delle deduzioni e delle domande versate in gravame, parte ricorrente ha richiamato giurisprudenza amministrativa inerente il vizio motivazionale provvedimentoale ed ha argomentato in punto di sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie descritta nel

ricorso.

Il ricorso è stato notificato alle controparti (INPS e Ministero della Difesa domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) in data 29/3/2023.

L'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e rappresentando a tal fine, che gli atti di causa depongono per l'insussistenza in fattispecie dei requisiti richiesti dall'art. 64 DPR 1092/1973 per l'attribuzione della richiesta pensione privilegiata e per la legittimità del diniego opposto dal Ministero della Difesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità respiratoria sofferta dal (omissis) in ogni caso, l'Istituto previdenziale ha eccepito la maturata prescrizione quinquennale dei ratei pregressi.

Il Ministero della Difesa, invece, non risulta ad oggi costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 166/2023, pubblicata il 24/7/2023, si è stabilito di acquisire, a cura dell'Amministrazione della Difesa, il fascicolo amministrativo del ricorrente, pervenuto il 1/8/2023.

Con ulteriore ordinanza n. 199/2023, pubblicata il 16/10/2023, si è preliminarmente rilevato che con la sentenza n. 12/QM/2023 le SS.RR. hanno enunciato il seguente principio di diritto: *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito- e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».*

Quindi, stante la natura squisitamente tecnica della questione sottoposta

all'attenzione della Sezione, si è stabilito di acquisire il motivato parere del COLLEGIO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, SEZIONE SPECIALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - ROMA, in ordine ai seguenti quesiti:

SE L'INFERMITÀ "ASMA BRONCHIALE INTRINSECO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CON SEVERA IPERREATTIVITÀ AL TEST CON METACOLINA" DI CUI AL PARERE N. 2592 DEL 22/11/2021 DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, POSSA RITENERSI DIPENDENTE DAL SERVIZIO SVOLTO DA (omissis) ALLE DIPENDENZE DELL'ESERCITO ITALIANO, PRECISANDO IN CASO POSITIVO LA CATEGORIA PENSIONISTICA DI ASCRIVIBILITÀ'.

In data 30/4/2025 è pervenuto alla Sezione il richiesto parere, nel quale il CML si è espresso negativamente in esito al proposto quesito.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione mediante pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. La questione oggetto di causa, come anticipato nella premessa in fatto, riguarda la dipendenza da causa di servizio, svolto (omissis) quale Sergente Maggiore E.I., dell'infermità "Asma bronchiale intrinseco in trattamento farmacologico con severa iperreattività al test con metacolina", laddove con l'impugnato D.M. n. 3284 del 13/12/2021 del Ministero della Difesa, adottato in conformità con il parere n. 2592 del 22/11/2021 del Comitato di verifica per le Cause di Servizio, ne è stato negato l'allegato nesso eziologico.

In riferimento a tale questione, deve preliminarmente ricordarsi che la ricorrenza dei presupposti per la concessione della pensione privilegiata, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, deve essere valutata alla stregua dell'art. 67 DPR n. 1092/1973 che così dispone: *"Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti*

di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”.

Al riguardo, per “fatti di servizio” si debbono intendere eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.

In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta dal dipendente in favore della P.A. (finalità di servizio).

Inoltre, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, tale norma non prevede una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso, per cui una mera coincidenza temporale non consentirebbe di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge.

Si ammette invece che costituisca titolo, per il conseguimento di pensione privilegiata, anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi -da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente- che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale.

Ciò premesso, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento in base all'articolato parere del consulente d'ufficio, che lo ha reso a seguito di un attento esame di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria in atti.

Infatti, il Giudice Monocratico non ravvisa motivi per discostarsi dal parere della SEZIONE SPECIALE DEL COLLEGIO MEDICO-LEGALE ISTITUITA PRESSO LA CORTE DEI CONTI acquisito in atti, lucidamente ed esaustivamente motivato sulla base di capillare esame dei copiosi atti sanitari e amministrativi di causa, di attenta considerazione delle argomentazioni tecniche proposte da parte ricorrente a sostegno della propria prospettazione, nonché di visita diretta del ricorrente, al cui esito il C.T.U. ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali.

"Il ricorrente (omissis), nato a (omissis) fu posto in congedo per permanente inidoneità al servizio in data 24/09/2020 dalla CMO di Bari Palese per <Asma bronchiale intrinseco in trattamento farmacologico con severa iperreattività al test con metacolina>, con giudizio medico-legale di <Non idoneità permanente in modo parziale al servizio militare in Esercito ai sensi del D.P.R. 738/81 qualora l'infermità riportata al punto A) del Giudizio Diagnostico venga riconosciuta SI dipendente da causa di servizio, con controindicazione all'impiego in attività operative e addestrative a elevato impegno psicofisico e compatibilità con l'impiego in attività tecniche e/o amministrative a moderato impegno psicofisico. È da collocare in aspettativa speciale (art. 19 comma 3 DPR 461/01) in attesa del recepimento del previsto parere del C.V.C.S. In caso di diniego del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio è da considerare SI idoneo al collocamento in congedo nella categoria della riserva e SI idoneo al transito, a domanda, per infermità, nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell'Amm.ne della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del D.L. vo n. 66/2010, con controindicazione all'impiego in mansioni

che possano esporre a stress psicofisico di grado significativo>. La CMO contestualmente nel verbale BL/B N.BA120001234, ha ascritto tale infermità alla Tabella A in 8^a categoria ai fini della dipendenza da causalità di servizio. Il CVCS, con posizione n.694036 del 22/11/21 decretò che la menomazione NON fosse dipendente da causa di servizio ritenendo la stessa essere correlata a fattori intrinseci indipendenti dal servizio prestato negli anni dal militare.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso [...].

Orbene, per la definizione dei quesiti [...] sono necessarie alcune premesse di carattere nosologico.

L'asma bronchiale intrinseco è una condizione respiratoria cronica caratterizzata da una reattività bronchiale severa, che può essere testata, come avvenuto per il caso di specie, con la metacolina, un irritante broncogeno. Il test, noto anche con il nome di provocazione bronchiale non specifica, è una procedura utilizzata principalmente per diagnosticare e stabilire la presenza di iperreattività bronchiale e valutarne il tipo e le modalità di espressione. L'iperreattività bronchiale consiste principalmente in una sensibilizzazione anomala delle vie aeree. La sensibilizzazione è causata da un aumento delle resistenze espiratorie al flusso d'aria dopo che il paziente è stato sottoposto a stimoli specifici. Questo esame si dimostra uno strumento utile per l'individuazione dell'asma [...] Il test consiste principalmente nell'effettuare una spirometria iniziale [...] Se vi è un calo superiore al 20% rispetto alla spirometria iniziale, il test viene considerato positivo. [...] Un test positivo conferma una diagnosi di asma. Questa forma di asma non è causata da allergeni esterni, ma piuttosto da fattori interni o endogeni.

Il Collegio ha attentamente esplorato il carteggio reso disponibile ed al riguardo dello studio circa la verifica del rapporto causale con il servizio militare prestato non

appare in alcuna piega come lo stesso possa aver agito da fattore causale e nemmeno concausale, proprio per la natura etio-patogenetica dell'asma bronchiale intrinseco in parola. Quando si parla di asma bronchiale intrinseco s'intende riferirsi all'asma non-allergico, la cui causa quindi, non presuppone un'inflammazione dei bronchi sostenuta da un meccanismo allergico. In questo caso i pollini delle piante, gli epiteli animali, le muffe e gli acari della polvere, così come eventuali irritanti chimico-fisici non sono responsabili e non potranno mai esserlo di quelle crisi asmatiche denunciate e che hanno condotto il soggetto alla permanente inidoneità al servizio. Tali fenomeni broncocostrittivi devono invece essere ricondotti, come da studio della letteratura, a secondarie attivazioni di una serie di meccanismi irritativi appunto intrinseci e di natura non allergica (estrinseci o esterni) ma immunologica (facenti parte del self ovvero sia del corredo antigenico del paziente) in grado di provocare il broncospasmo (spasmo dei bronchi con chiusura degli stessi).

Risulta che il sig. (omissis) in ambito operativo e mansionale abbia svolto incarichi quale tecnico elettronico per apparecchiature di artiglieria terrestre ed è stato impiegato in operazioni relative all'emergenza rifiuti con turnazione quindicinale e compiti correlati allo smaltimento degli stessi succeduti da pause di altrettanti 15 gg.. Il consulente di parte attrice ha sottolineato in corso di O.P. come la sintomatologia sia insorta in correlazione con l'esecuzione di mansioni <a rischio> in attività cosiddette <sporche>, con continue sottoposizioni ad antigeni e sostanze che hanno contribuito ad aumentare la suscettibilità individuale e quindi lo sviluppo della componente asmatica.

Tale assunto non può, per spiegazioni scientifiche ed etiopatogeniche note, essere valido poiché stravolgerebbe il meccanismo di azione e amplificazione della

malattia in discussione. In relazione a quanto patito quindi non è possibile affermare che esista una esposizione professionale ad una noxa -intrinsecamente- capace, di determinare una infermità di tale tipologia. Nel caso in esame non trattasi di Asma allergico e pertanto qualsiasi eventuale esposizione mansionale non può essere responsabile della patologia residuata.

A prova di ciò e come confermato dallo stesso paziente in corso di O.P. egli risulta essere stato sempre negativo a tutte le prove allergologiche cui è stato sottoposto, che hanno dato puntuale esito negativo, facendo in tal modo ricondurre la patologia a caratteristiche intrinseche individuali e confortando palesemente il ragionamento deduttivo, medico legale ed oggettivo adottato dallo scrivente Collegio Medico Legale.

Pertanto, stante la patologia presentata e conoscendone, origine, storia clinica e responsività farmacologica si può affermare senza tema di smentita che l'esposizione professionale a sostanze irritanti, fisiche o chimiche che dir si voglia, è da considerare quale fattore estrinseco o ambientale, tale da non essere imputabile nel determinismo fattuale della forma asmatica residuata, che trova in fattori individuali e eredo-costituzionali ragione di essere".

Svolte tali puntuali considerazioni, il CML ha condivisibilmente concluso nel senso dell'insussistenza nel caso di specie, del rilevato nesso eziologico; conclusione quest'ultima che, chiaramente, gli assunti difensivi, compendianti nella premessa in fatto, non sono idonei a minare, anzi sono stati solidamente smentiti dalle osservazioni del c.t.u.

Per quanto accertato anche mediante apposito approfondimento istruttorio, che ha permesso di acclarare l'insussistenza nel caso di specie dei requisiti prescritti dall'art. 67 DPR 1092/1973 ai fini della concessione del richiesto trattamento

pensionistico privilegiato, il ricorso si rivela sfornito di giuridico fondamento e, in quanto tale, insuscettibile di accoglimento.

Gli approfondimenti istruttori, che si sono resi necessari ai fini della decisione sul merito della causa, giustificano, ad avviso del Giudice Monocratico, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza o deduzione disattesa e reietta, **RESPINGE** il ricorso e **COMPENSA** le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 3 luglio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 07.07.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)